DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

n. 22 del 04 giugno 2021

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione con l’Università degli Studi di Parma per tirocinio curriculare.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di approvare la convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università degli Studi di Parma per accogliere presso la propria struttura studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti dal tirocinio di formazione e orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi, come riportato nello schema, Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di autorizzare il Dott. Claudio Martini, Dirigente della Posizione di funzione Territorio ed Integrazione ospedale territorio, alla successiva sottoscrizione digitale della presente convenzione;
3. Di notificare il presente Decreto, tramite e-mail, al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Agenzia Regionale Sanitaria

*Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Il Direttore

*(Lucia Di Furia)*

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

# Normativa di riferiment*o:*

Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 18 recante: “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;

D.M. 142 del 25 marzo 1998 avente ad oggetto: “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Legge regionale 25 gennaio 2005 n. 2 concernente: “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;

Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" a sensi dell'art. l, commi 34 e 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato nella Conferenza del 25 maggio 2017 (Atto rep. N. 86/CSR).

DGR n.1474 del 11 dicembre 2017 ad oggetto” Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato

-Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell ' art. commi 34 e 36 della L. n. 92/2012. Revoca della DGR n. 1134/2013;

DGR n. 1143 del 6 ottobre 2014 avente ad oggetto: “Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento presso le strutture della Giunta regionale. Revoca delle deliberazioni n. 75 del 30 gennaio 2006 e n. 1228 del 30 ottobre 2006

# Motivazioni

ll D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di laurea e master hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali di acquisizione di specifiche conoscenze professionali e che, tra le attività formative riconosciute, vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici.

Il tirocinio formativo” curriculare”, in particolare, ha lo scopo "di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" (art. 1 D.M. 142/98).

Il tirocinio formativo "curriculare" persegue, altresì, soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza attraverso l'introduzione di metodologie di apprendimento basate su concrete esperienze e sulla conoscenza degli ambienti e dell'organizzazione del lavoro.

Le attività di tirocinio si svolgono all’interno del piano di studi o del corso di formazione con il conseguente riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU).

Dal punto di vista dell'azienda, il tirocinio costituisce una vantaggiosa opportunità di scambio con studenti in formazione e quindi portatori di saperi utili e aggiornati.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e per ogni tirocinio dev'essere predisposto un progetto formativo e di orientamento

La DGR n. 1143/2014 all’art. 3 dell’allegato A che disciplina i tirocini formativi e di orientamento curriculari prevede, quali soggetti promotori, istituzioni formative come le Università.

I tirocini formativi devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata tra il soggetto che ospiterà il tirocinante (un datore di lavoro pubblico o privato) e il soggetto promotore, garante della regolarità e della qualità del percorso.

Il progetto formativo individuale, invece, è un documento fondamentale per formalizzare il percorso di acquisizione, per il tirocinante, delle competenze professionalizzanti (di tipo sia tecnico-specialistico, sia strategico-trasversale) funzionali alla sua occupabilità sul mercato del lavoro, anche in chiave auto-orientativa (ovvero di verifica delle scelte professionali intraprese). Il progetto formativo, predisposto dalla struttura ospitante con la collaborazione del soggetto promotore, dovrà essere coerente con il curriculum o il piano di studi dell’aspirante tirocinante. La struttura ospitante deve affiancare al tirocinante la figura di un “tutor aziendale”.

La durata minima di uno tirocinio curriculare viene invece stabilita dai regolamenti dei singoli istituti o dei corsi di laurea, in relazione al tempo necessario per il conseguimento di crediti formativi.

Con mail del 30.04.2021 è stato richiesto ai Dirigenti delle Posizioni di Funzione dell’Agenzia, ai fini del rispetto dei limiti numerici di attivazione dei tirocini curriculari (art. 1 D.M. 142/98), di comunicare il numero dei tirocini curriculari (con indicazione della data di attivazione e conclusione di ciascun tirocinio) attualmente in corso di svolgimento presso le relative strutture. Dalle comunicazioni pervenute non risultano tirocini curriculari attivi e pertanto risulta rispettato il limite previsto dall’art.1 del D.M 142/1998.

All’art. 8 dell’allegato A alla DGR n. 1143/2014 relativo all’indennità, si stabilisce che “per questo tipo di tirocinio non è prevista alcuna indennità di partecipazione”.

L’Università degli Studi di Parma, con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia Regionale Sanitaria n 6518 del 27/05/2021, ha chiesto di consentire lo svolgimento di stage/tirocini formativi presso la stessa Agenzia Regionale Sanitaria di suoi studenti comunicando il proprio interesse all’attivazione di tali percorsi.

Pertanto, l’Università degli Studi di Parma ha inviato uno schema tipo di convenzione quadro da sottoscrivere al fine di poter avviare gli stage e/o tirocini curriculari.

Preso atto che l'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile (i riferimenti e le posizioni assicurative sono riportate all’interno dei singoli progetti formativi).

Rilevato che l’Università di Parma si configura come Soggetto Promotore e s’impegna a

designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Considerato che i tirocini curriculari non si configurano, sulla base delle considerazioni e della normativa soprarichiamata, come rapporto di lavoro subordinato.

Rilevato, altresì, che gli oneri fiscali inerenti all’imposta di bollo sul documento originale della convenzione di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all’art. 2 dell’allegata Tabella – Tariffa Parte I “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine” del D.P.R. n. 642/1972” saranno assolti dall’Università degli di Parma.

Per quanto soprariportato l’Agenzia Regionale Sanitaria intende recepire le istanze di formazione avanzate dall’Università di Parma, tramite la realizzazione di appositi percorsi formativi individuali, al fine di favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

# Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente provvedimento

Il responsabile del procedimento

*(*Maurizio Meduri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

# Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università degli Studi di Parma.